

**OSSERVAZIONI DI CSEA AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
420/2018/R/GAS**

**QUALITÀ E INNOVAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL QUINTO
PERIODO DI REGOLAZIONE**

Inquadramento generale e linee di intervento

2 agosto 2018

Premessa

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA o la Cassa) formula le proprie osservazioni in merito alle proposte del DCO 420/2018/R/GAS (il DCO) di istituire due nuovi conti di gestione presso la Cassa stessa, ovvero:

1. Fondo per eventi eccezionali del settore gas (punto 10.8 del DCO);
2. Fondo indennizzi per interruzioni ai *city gate* (punto 10.14 del DCO).

Coerentemente con quanto disposto dalla deliberazione 43/2018/R/GAS, si ritiene che i citati meccanismi possano entrare in vigore dal 1° gennaio 2020 con l'avvio del quinto periodo di regolazione della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale.

Di seguito si espongono le considerazioni relative ai predetti istituti.

1. Fondo per eventi eccezionali del settore gas

L'introduzione del Fondo per eventi eccezionali del settore gas, di cui al punto 10.8 del DCO, è prevista avvenire *"in analogia con il Fondo eventi eccezionali attivo nel settore elettrico"* [NdR: il Fondo], come disciplinato dalle norme degli allegati A alle deliberazioni 646/2015/R/EEL, 653/2015/R/EEL e 654/2015/R/EEL e ss.mm.ii.

Tali norme, con riferimento alla gestione del Fondo da parte di CSEA, regolano le modalità e le tempistiche che i soggetti obbligati (Terna e i distributori di energia elettrica) devono seguire: (i) per l'alimentazione del Fondo e (ii) per la richiesta di reintegro dei rimborsi che gli stessi abbiano eventualmente erogato agli utenti disalimentati per eventi eccezionali.

In merito all'alimentazione del Fondo (i), si osserva che Terna e i distributori contribuiscono attraverso versamenti commisurati all'energia non fornita (Terna) e al numero dei clienti disalimentati (distributori) e valorizzati in base ad aliquote stabilite dall'Autorità.

Inoltre, al Fondo contribuiscono anche i clienti attraverso un'apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione dell'energia elettrica, fissata dall'Autorità, e che viene versata a Cassa dalle imprese distributrici.

I predetti versamenti avvengono annualmente (31 marzo per i distributori e 30 aprile per Terna).

CSEA ritiene che tale procedura possa essere ugualmente seguita nel caso del Fondo per eventi eccezionali del settore gas, prevedendo che l'esazione del gettito, previa fissazione di apposite

aliquote di contribuzione, avvenga annualmente solo nei confronti dei soggetti obbligati, ovvero impresa maggiore di trasporto, trasportatori regionali e distributori di gas naturale, con questi ultimi che si fanno carico del versamento della quota di pertinenza dei clienti finali.

Circa la richiesta di reintegro dei rimborsi erogati a valere sul Fondo (ii), è previsto che i soggetti obbligati presentino all'Autorità e alla Cassa apposita istanza e che tale istanza, decorsi 30 giorni senza che l'Autorità si sia pronunciata, si intenda approvata con conseguente erogazione delle somme richieste da parte della Cassa.

CSEA ritiene che tale meccanismo di silenziio-assenso sia applicabile anche al Fondo per eventi eccezionali del settore gas.

2. Fondo indennizzi per interruzioni ai city gate

L'Autorità valuta di introdurre il Fondo indennizzi per interruzioni ai *city gate* per raccogliere quegli indennizzi che, maturati dalle imprese di trasporto gas per il mancato rispetto dei livelli specifici di continuità, sono attualmente accantonati dalle stesse in quanto relativi a punti di riconsegna su *city gate*.

È altresì previsto che il gettito così raccolto vada *"a beneficio della generalità dei clienti"*.

Per raggiungere tale scopo, CSEA suggerisce che il predetto gettito confluisca in un conto di gestione già esistente presso la Cassa, come, ad esempio, il "Conto qualità dei servizi gas" (art. 40.3 lett. e) e art. 72 della vigente RTDG - Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/GAS) alimentato dalla componente RS della tariffa obbligatoria di distribuzione del gas naturale, in modo che con l'aggiornamento tariffario di detta componente, effettuato sulla base delle giacenze presenti sul Conto qualità dei servizi gas, l'ammontare degli indennizzi possa essere distribuito su tutti i clienti del servizio gas.

Inoltre, tale proposta evita la creazione di un ulteriore conto di gestione.

Nel caso in cui l'Autorità ritenesse fattibile il meccanismo ipotizzato dalla Cassa, la stessa si rende disponibile sin da ora a valutare con gli Uffici del Regolatore le tempistiche (che si possono ipotizzare annuali) e le modalità di esazione del gettito riguardante gli indennizzi per interruzioni ai *city gate*, anche per quanto riguarda il versamento degli importi finora accantonati dalle imprese di trasporto.

Viceversa, una diversa soluzione che vedesse la Cassa quale ente erogatore degli indennizzi direttamente ai clienti interessati dai disservizi ai *city gate*, non risulta praticabile in quanto CSEA, così come l'impresa di trasporto gas, non è a conoscenza dei clienti che hanno subito l'interruzione della fornitura: la ricostruzione della complessa filiera commerciale per arrivare, attraverso il distributore locale, all'ultimo *reseller* e, quindi, ai clienti effettivamente disalimentati, sarebbe, infatti, troppo onerosa dal punto di vista tecnico-gestionale.

Tali costi amministrativi, inoltre, andrebbero anche valutati in funzione dell'ammontare economico degli indennizzi finora accantonati dalle imprese di trasporto gas, in modo da adottare una soluzione che, in base ad un'analisi costi-benefici, abbia il minore impatto sul sistema nel suo complesso.